

condo le modalità previste dall'articolo 1342 del Codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'Autorità competente, rende nullo il contratto nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo abbiano sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore della classe.

Art. 14

Esecuzione della sentenza e riparto del risarcimento

1. La sentenza è emessa dal Tribunale in composizione collegiale. In caso di condanna del convenuto, il Tribunale determina in sentenza i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli componenti della classe e impone che le motivazioni e il dispositivo della sentenza vengano pubblicati, a spese del convenuto, in almeno due quotidiani a tiratura nazionale.

2. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza o dall'approvazione della transazione tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare all'azione collettiva e che non l'avessero già fatto possono inoltrare al curatore amministrativo l'istanza di cui all'articolo 9, comma 1.

3. Trascorso il termine di cui al punto 2, il curatore amministrativo, entro 30 giorni, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna. Entro 30 giorni dal deposito della relazione ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre a propria cura e spese osservazioni sulla quantificazione.

4. A seguito della relazione di cui al punto 3, il Giudice relatore emette, nel termine di 20 giorni

dalla scadenza del termine per le osservazioni, un decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna, comprensiva delle spese tutte di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascuno dei suoi partecipanti, dell'eventuale danno punitivo di cui all'articolo 12 e delle spese per il curatore amministrativo.

5. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per la materiale esecuzione del decreto di cui al punto 4; in caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore deve avvalersi dell'ausilio professionale del legale che ha curato l'azione collettiva. L'azione esecutiva è esente da oneri e spese per i bolli, contributo unificato e notifiche.

6. Ottenuta l'esecuzione del decreto di cui al punto 4, il curatore amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione di quanto dovuto ai singoli componenti della classe, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione. L'eventuale danno punitivo è ripartito in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.

7. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto transattivo approvato ai sensi dell'articolo 11, il curatore amministrativo ripartisce il risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.

Art. 15

Spese per l'azione collettiva

1. In caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice liquiderà, in ogni caso, a carico del gratuito patrocinio: a) la parcella del difensore del convenuto stabilita dal giudice;

b) la parcella del curatore amministrativo;

c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del promotore della classe al quale nulla è dovuto;

2. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali comprensive delle spese per i difensori del promotore della classe calcolate in base al disposto dell'articolo 16.

Art. 16

Parcella dei difensori

La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura massima del 10% in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto ed alla attività svolta.

Art. 17

Norme attuative

Entro 180 giorni della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro della Giustizia emana un decreto con il quale indica:

1) i soggetti che possono essere nominati curatori amministrativi ed i requisiti di onorabilità e professionalità necessari.

2) le modalità attraverso le quali i curatori amministrativi devono svolgere le loro funzioni con particolare riferimento a:

a) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti alla classe;

b) le procedure per la verifica dell'ammissibilità della domanda di iscrizione alla classe;

c) le procedure per le comunicazioni delle informazioni ai soggetti appartenenti alla classe da parte del curatore amministrativo e per l'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 8, comma 4;

d) le procedure per lo svolgimento delle votazioni di cui all'articolo 11;

e) le procedure per il riparto del risarcimento ottenuto dall'azione.